



PROVINCIA DI VERONA

Area funzionale servizi in campo ambientale

- Oggetto** Modifica della titolarità del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) n. 273/16, del 02 febbraio 2016, dall'impresa LAMACART S.P.A. all'impresa LAMACART RECYCLING S.R.L., con sede legale in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Lussemburgo, 9, per la sede operativa in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Francia, 45.
- Determinazione n. 2045/20 del 26/08/2020
- Decisione** Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona¹:
1. modifica la determinazione di adozione dell'AUA n. 273/16, del 02 febbraio 2016:
 - a) per quanto riguarda la titolarità: subentrante impresa LAMACART RECYCLING S.R.L. con sede legale in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Lussemburgo, 9, per la sede operativa in Comune di Villafranca di Verona (VR), via Francia, 45;
 - b) prende atto che l'insediamento non necessita di autorizzazione allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali;
 2. conferma ogni altro contenuto della determinazione provinciale di adozione dell'AUA n.273/16, del 02 febbraio 2016, della quale il presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale;
 3. dà atto che il presente atto non incide sulla durata dell'autorizzazione in corso;
 4. dispone la trasmissione di questo provvedimento al SUAP ai fini del rilascio dell'AUA al richiedente.
- Fatto** Con determinazione n. 273/16, del 02 febbraio 2016 la Provincia ha provveduto ad adottare l'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore dell'impresa LAMACART S.P.A., con sede legale in Comune di Villafranca di Verona, via I Maggio, n.14, per la sede operativa sita nel medesimo Comune, in via Francia, n. 45, in sostituzione di: della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art. 215 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006.
L'impresa LAMACART RECYCLING S.R.L. per la sede operativa in Comune Villafranca di Verona (VR), via Francia, 45, in data 22 giugno 2020, ha presentato al SUAP una richiesta di volturazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Verona 273/16, del 02 febbraio 2016², in occasione del

¹L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale.

²Pratica SUAP: 04147780987-22062020-1622, protocollo pratica n. 0116873 del 30-06-2020, protocollo comunicazione n. 0119806 del 03-07-2020, acquisita al protocollo provinciale al n.33558 del 06-07-2020.

contratto affitto di ramo d'azienda intervenuto fra la concedente Lamacart S.p.A. e l'affittuaria Lamacart Recycling s.r.l. in data 19 giugno 2020³.

Nell'istanza, l'impresa, dichiara *“che non viene effettuata alcuna modifica sostanziale all'impianto autorizzato”* e *“che nulla è variato circa l'attività autorizzata, nonché le tecnologie impiegate rispetto a quanto dichiarato nella documentazione a suo tempo inviata”*.

La determinazione n. 273/2016 prevedeva la presentazione di un progetto di adeguamento al Piano regionale di Tutela delle acque, secondo le modifiche introdotte dalla Dgrv n. 1534 del 03/11/2015, per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento e i relativi obblighi previsti dall'art. 39. commi 1, 3 e 6 del medesimo Piano.

Al riguardo, Lamacart S.p.A. in data 1 marzo 2016, ha trasmesso una nota⁴ con la quale comunica che *“(…) per l'unità locale Via Francia 45 non si prevede alcun intervento di adeguamento, in quanto si evidenziano le seguenti condizioni:*

- l'attività di recupero rifiuti non pericolosi (comma 1) è svolta interamente all'interno del capannone dedicato e la ditta non effettua depositi di rifiuti sui piazzali

- i piazzali (comma 3) aventi superficie complessiva inferiore ai 5.000 mq sono utilizzati per il transito dei mezzi e viabilità.”

Motivazione Il provvedimento adottato si fonda sull'istruttoria svolta dagli uffici provinciali competenti⁵.

In particolare, per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia, si prende atto di quanto dichiarato dall'impresa riguardo la non assoggettabilità agli obblighi previsti dall'art. 39 del P.T.A. e quindi ad autorizzazione dello scarico.

Obblighi da rispettare Il gestore, a seguito del rilascio della modifica dell'AUA adottata dalla Provincia con questo provvedimento, è tenuto a rispettare le prescrizioni di cui alla determinazione n.273/16, del 02 febbraio 2016 .

Avvertenze Il presente provvedimento fa parte integrante del provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona con determinazione n.273/16, del 02 febbraio 2016 , che resta fermo in ogni altra sua parte non modificata da questo provvedimento, ivi compresa la decorrenza del termine di durata dell'AUA.

Ai sensi della stessa norma, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1. In tale sede, è consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Il gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione tramite il SUAP e, nel caso in cui non riceva alcun atto entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

Il gestore che intenda effettuare una modifica sostanziale presenta al SUAP una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 del del Decreto del Presidente

³Atto del notaio Gianmatteo Rizzonelli, n. 37705 di repertorio e n. 25462 di raccolta, registrato a Brescia il 23 giugno 2020.

⁴ Acquisita al protocollo provinciale al n. 017271 del 01-03-2016.

⁵Area funzionale servizi in campo ambientale, servizio difesa suolo - unità operativa tutela delle acque e del suolo.

della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59⁶.

Nel caso di volturazione o cambio di denominazione del soggetto titolare dell'AUA, il nuovo gestore ne deve dare comunicazione al SUAP, dichiarando che le condizioni di esercizio rimangono invariate e allegando l'eventuale documentazione. Tale comunicazione non comporta l'avvio delle procedure di cui all'articolo 4 del DPR 59/2013, come previsto dalla Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1775 del 03 ottobre 2013.

Nel caso in cui le prescrizioni stabilite nell'Autorizzazione impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore o nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del DPR 59/2013.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative l'ente competente⁷ procederà secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 procedendo, secondo la gravità delle infrazioni, alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità; alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente; alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.

Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale, statale eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Provincia, viene trasmessa al SUAP affinché provveda a rilasciarla al soggetto richiedente. La determinazione così formulata è pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁸ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁹.

Il dirigente

dott. Paolo Malesani

Sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD.

⁶Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

⁷Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 33 del 16 aprile 1985, norme per la tutela dell'ambiente.

⁸Il ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁹Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.